

ta, che si trovassero avere più di Libbre quattro delle menzionate Polveri, siano tenute nel termine di giorni dieci portarle al pubblico Casello esistente in ciascheduna delle Città Provinciali, ove vi sarà una Persona destinata dal pubblico Impresario delle Polveri per riceverle, e dalla quale verranno immediatamente pagate, a misura del prezzo, che sarà applicabile alla qualità delle Polveri, che si consegneranno.

Non si dubita punto, che animati dal pubblico bene in articolo tanto importante, tutti di buon grado eseguiranno il presente ordine, non vorranno obbligare a dover ricorrere in caso di renitenza a dei mezzi più efficaci; mentre spirato il termine di detti giorni dieci, saranno i contumaci soggetti al rigore delle Leggi, oltre la confisca delle Polveri, che fossero presso di loro ritrovate, per cui si praticeranno le opportune perquisizioni.

Venezia li 6. Agosto 1798.

IL CONTE DI WALLIS.

V. Pellegrini Regio Commissario Civile.

Bellato Regio Segr.